

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per l'esecuzione dei lavori “**STAGNO DI CABRA**”

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, compensati a misura compresi nell'appalto, ammonta a euro 1.358.351,41 (*euro unmilliontrecentocinquan - tottomilatrecentocinquantuno/41*) di cui euro 1.304.576,41 (*unmilliontrecento quattromilacinquecentosettantasei/41*) di lavori a misura ed euro 53.775,00 (*cinquantatremilasettecentosettantacinque/00*) per oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, come risulta dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	%	IMPORTO TOTALE	MATERIALI - NOLI - TRASPORTI - SPESE GENERALI - UTILI	COSTO MANODOPERA
1) LAVORI A MISURA				
Lavori di dragaggio (OG7)		€1.035.769,00	€930.727,39	€105.041,61
Movimenti terra (OS1)		€268.807,41	€168.436,47	€100.370,94
SOMMANO I LAVORI A MISURA		€1.304.576,41	€1.099.163,86	€205.412,55
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€1.304.576,41		
DI CUI				
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€1.099.163,86	
MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA				€205.412,55
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€53.775,00		
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		€1.358.351,41		

Articolo 3 - Osservanza del Capitolato Generale

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con la L.R. n° 5 del 7 agosto 2007 con il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, e per quanto non previsti dalla LR n° 5/2007 con il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 12-4-2006 n° 163 e successive modificazioni.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

Articolo 5 - Garanzie e coperture assicurative.

L'Appaltatore dovrà costituire le garanzie previste dall'art.54 della L.R. 7 agosto 2007, n° 5 e dagli artt.113 e 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, secondo modalità e tempi previsti agli artt. 123, 125 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207.

In particolare sarà pari all'importo del contratto d'appalto la somma da assicurare per danni alle opere prevista dall'art. 129, mentre è fissato in euro 1.500.000 (*unmilione cinquecentomila*) il massimale per danni a terzi.

Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

La consegna dei lavori avverrà entro i termini previsti dall'art. 153 del Regolamento emanato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e secondo l'art. 57 della L.R. 5/ 2007.

Qualora l'Ente appaltante lo ritenesse opportuno, potrà autorizzare la consegna sotto le riserve di legge o disporre la consegna frazionata dei lavori. In tal caso l'inizio verrà attestato con più verbali successivi e provvisori e la data legale della consegna, valida a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, che verrà redatto secondo le modalità previste dall'art. 154 del D.P.R. n° 207/2010.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni **333 (TRECENTOTRENTATRE)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni, nella misura delle normali previsioni, ad andamento stagionale sfavorevole. Le lavorazioni eseguite nei canali all'interno dell'area SIC non potranno essere eseguite nel periodo compreso **dal 1 aprile fino al 15 settembre** per salvaguardare le specie ornitiche e l'attività di pesca.

L'avvenuta ultimazione dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria di cui all'art. 145 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, rimane stabilita nella misura dello **0,3 per mille** dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 7 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare

avanzamento dei lavori o per motivi di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori, nel primo caso, o il Responsabile del procedimento, nel secondo, ordinano la sospensione e la ripresa dei lavori secondo i modi e tempi previsti dagli art. 158 e 159 del Regolamento 207/2010.

Articolo 8 - Proroghe

L'Appaltatore che, per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori in tempo utile, potrà richiedere proroga nei modi e tempi previsti all'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 9 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26-ter della L. 98/2013, è stabilito che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 98 del 09.08.2013 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di **euro 200.000,00** (*diconsi euro quattrocentomila*).

Gli importi da corrispondere saranno calcolati ad avvenuta esecuzione delle specifiche lavorazioni al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, secondo le specifiche dell'art. 43, commi 6 e 7 dello stesso D.P.R..

a) Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sarà corrisposto proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.

b) Ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010, non sarà corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a piè d'opera.

- c) L'Appaltatore non avrà diritto alla corresponsione degli interessi per eventuali ritardi nel pagamento delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.
- d) Il termine per la redazione dello stato d'avanzamento dei lavori è fissato in giorni quarantacinque decorrenti dalla data di raggiungimento dell'importo previsto, che l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla D.L. La mancata comunicazione interrompe la decorrenza del termine di cui sopra.
- e) Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in giorni trenta decorrenti dalla redazione dello stato d'avanzamento lavori da parte del D.L.
- f) Il termine per il pagamento della rata di saldo lavori è fissato in giorni novanta decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 11 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12 - Forma delle polizze fidejussorie

Le polizze fidejussorie che dovranno essere presentate a garanzia dei lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere costituite con le modalità stabilite dal bando di gara.

Articolo 13 - Subappalto

Sarà consentito ricorrere al subappalto di opere nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi ed in particolare dall'art. 18 della Legge n° 55 del 19.03.1990, dall'art.118 D.Lgs. 12-4-2006 n° 163 e successive modificazioni, dalla L.R. 5/2007 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

A tal fine la Ditta Appaltatrice dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e l'importo dei lavori da subappaltare o dare in cottimo. Allegata a tale richiesta la ditta Appaltatrice dovrà trasmettere:

- dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

In caso di subappalto o cottimo debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- trasmettere, all'Amministrazione appaltante e al Direttore dei Lavori, copia autenticata del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data del contratto stesso;
- indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi delle Ditte subappaltatrici, l'iscrizione all'Albo e l'importo subappaltato;

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90, corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, in occasione del pagamento dei certificati di acconto e dello stato finale, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, trasmetterà la stima dei lavori da questi eseguiti oltre alle relative fatture.

Ai fini dell'art. 191 del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163, si riportano di seguito gli importi delle categorie prevalenti:

- Categoria prevalente: **Cat OG 7 Euro 1.035.769,00**

(unmilionetrentacinquemilasettecentosessantanove/00)

Articolo 14 - Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 15 - Visita di collaudo

La collaudazione dovrà compiersi in ogni caso entro sei mesi dall'ultimazione e avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 60 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5.

Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si è tenuto conto nello stabilire i prezzi

unitari riportati in elenco:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di segreteria ecc.).
2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto dal comma 8 dell'art. 167 del D.P.R. n° 207/2010 circa l'accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico in genere e dei manufatti in particolare che venissero ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.
3. L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 Marzo 1893, n° 184, R.D. 18-6-1899 n° 231, regolamento in data 10 Gennaio 1907, n° 152, 2° e 3° comma legge 4-3-1958, n° 198.
4. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di consegna.
5. Il provvedere ai tracciamenti del tracciato stradale, curve comprese, fra i relativi vertici e a tutti i tracciamenti di dettaglio dell'asse stradale, alle sezioni stradali ed alle opere in genere.
6. L'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

7. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio di Direzione Lavori un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e le date di raggiungimento degli importi previsti per l'emissione dei certificati di pagamento.
8. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, si procederà ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.
9. L'Impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione Appaltante nei modi e termini previsti dall'art.131 del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163 e secondo l'art.53 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5 quanto segue:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;
 - b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. ii.;
 - c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo

sia previsto ai sensi del D.L. n. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.

10. Il fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entri i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in mancanza, all'acquisizione di tali notizie vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all'Impresa negli stati d'avanzamento.
11. Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti l'opera, secondo il tipo e le dimensioni previste dall'art. 18 della L. n° 55/90.
12. Il conservare le vie, i passaggi, anche privati e gli accessi ai fondi che venissero interessati per la costruzione della strada, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisoriale, nonché i transiti già aperti su tratti di strada ai quali si sovrapponesse la nuova strada in costruzione o sistemazione. Inoltre, il provvedere all'uopo a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennità di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio. L'Ente appaltante, qualora esista la possibilità di percorsi alternativi ed a parere esclusivo e nell'interesse dello stesso, ciò sia ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di interdire al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da eseguirsi o per l'intenso volume di traffico, presentino situazioni di pericolo per i veicoli in transito. L'Impresa avrà, in tal caso, l'onere della segnalazione delle deviazioni con segnaletica regolamentare per tutto il tempo necessario.
13. Il provvedere allo smacchiamento generale, inclusi taglio alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi.
14. Il deposito della denuncia di costruzione delle opere in cemento armato in analogia a quanto previsto D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*
15. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle norme del codice stradale vigente e secondo quanto la Direzione dei Lavori disporrà. Nel caso in cui i lavori

vengano eseguiti in presenza di traffico, l'Impresa dovrà predisporre un apposito progetto nel quale dovrà essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva responsabilità dell'Impresa, il progetto dovrà essere presentato alla D.L. per ottenerne la preventiva approvazione. L'Impresa è altresì tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.

16. L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.
17. Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.
18. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalla zona interessata dalla esecuzione delle opere d'arte e dalle cave di prestito.
19. La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
20. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
21. Le spese per l'assistenza al collaudo definitivo e agli eventuali collaudi in corso d'opera, ivi comprese l'esecuzione di prove di carico, prelievi di materiali, analisi di laboratorio.
22. L'Impresa è tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre e presentare per conto della Provincia, la domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione ed altro, per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie da parte di Amministrazioni o Enti gestori dei servizi, eventualmente interessati dalle opere oggetto del contratto (*ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ESAF,*

Comandi Militari, Demanio, ecc.);

23. Per procedere alla regolarizzazione delle autorizzazioni necessarie per risolvere le interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche, ecc., l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione l'importo dei preventivi notificati dagli Enti interessati e, ottenutane l'approvazione e l'autorizzazione formali da parte dell'Amministrazione, prestare eventuali fidejussione assicurative, anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi cauzionali, degli indennizzi. L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tenere conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.
24. L'Impresa non potrà eseguire alcuna lavorazione nei canali ricadenti in area SIC nel periodo compreso dal 1 aprile fino al 15 settembre per salvaguardare le specie ornitiche e l'attività di pesca.

Articolo 17 - Misure di rispetto ambientale da osservare nel corso dei lavori

Al fine di rendere minimo il disturbo arrecato dalle attività di cantiere all'ambiente circostante, per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore sarà tenuto al rigoroso rispetto delle misure appresso elencate:

- dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti prescrizioni e modalità operative sulle macchine motrici ed operatrici tendenti a minimizzare qualsiasi componente emissiva in atmosfera. A tal proposito i mezzi di cantiere dovranno essere provvisti di sistemi di abbattimento del particolato a valle del motore;
- i mezzi di cantiere destinati al trasporto di materiali di risulta terre da scavo e inerti in genere, dovranno essere coperti con teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e resistenza allo strappo e dovranno tenere velocità ridotta sulle piste di cantiere;
- al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che potrebbero produrre contaminazioni dei suoli si dovrà provvedere alla manutenzione ed ai rifornimenti dei mezzi in aree opportunamente

attrezzate;

- i macchinari e le attrezzature impiegati per gli scavi e i movimenti di materiali dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore nel rispetto della normativa vigente;
- qualora nel corso dei lavori si giungesse al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela dei cui alla parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n° 42/2004) dovrà essere data tempestiva notizia alle competenti soprintendenze e al Servizio Tutela del Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano;
- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in situ. Dovrà altresì essere ripristinato l'originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-agronomica delle aree interessate dai lavori, da piste temporanee e da aree di stoccaggio materiali.

L'Appaltatore resterà unico responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza di quanto prescritto nel presente articolo e sarà chiamato a rispondere delle contestazioni che potranno essere mosse dalle Autorità preposte.

Articolo 18 - Dichiarazioni dell'appaltatore.

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare all'Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

- *Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere* che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli incaricati.
- *Il nominativo del proprio Direttore di cantiere.*
- *Il nominativo del proprio legale rappresentante.* Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto dovrà nominare un proprio rappresentante locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

In mancanza di presentazione della documentazione sopradde
decorrendo i termini per l'ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere
iniziati.

Inoltre, in presenza di impianti di cui all'art.1 della Legge 5 marzo 1990, n° 46, l'Appaltatore dovrà impegnarsi:

- ad affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt.2-3-4 e 5 della legge medesima;
- a pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- a garantire l'impiego di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle disposizioni dell'art.6;
- a pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/90.

Articolo 19 - Attraversamenti di servizi pubblici

Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneggiati; a sua cura e spese egli dovrà, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo obbligato ad eseguire al più presto le necessarie riparazioni sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni gravame. In particolare tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno opere sotterranee non preventivamente accertate dall'Impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto stabilito tassativamente che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto

senza ordine della Direzione dei Lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosità o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori che si potessero presentare per l'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro di fogne, tubazioni di acqua e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici o telegrafici, sia fuori che dentro l'abitato, sono considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie e pertanto l'Appaltatore non potrà reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Articolo 20 - Revisione prezzi

Non sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non potrà essere applicato il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile ai sensi dell'art. 133 comma 2° del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163

Articolo 21 - Definizione delle controversie

Fermo quanto stabilito dall'art. 244 del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163, tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore, che non fossero definite in via amministrativa durante il corso dei lavori in base all'art. 61 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5, saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario, secondo i tempi e le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell'Art. 28 C.p.C., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

Articolo 22 - Variazioni delle opere progettate

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si renda necessario introdurre delle varianti, ammesse dalla L.R. 7 agosto 2007, n° 5, il D.L. provvederà alla redazione della perizia suppletiva e di variante. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal D.L. Le variazioni saranno compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di lavorazioni o materiali non previsti in contratto, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 56 comma 5 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5.

Articolo 23 - Elenco prezzi

L'elenco prezzi, con la descrizione delle varie specie di lavori, integra le descrizioni dei materiali, delle apparecchiature e delle modalità di esecuzione e prevale su eventuali norme discordanti, comunque, i lavori previsti saranno valutati a misura ai sensi del D. Lgs.163/2006 ed ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F.

I “prezzi costi elementari” sono riferiti, laddove presenti, al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici di cui alla L.R. n.5 del 07/08/07, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2004/18/CE del 31/03/04 o, in assenza di questi, derivanti da ricerca di mercato.

Articolo 24 - Nuovi prezzi

Occorrendo eseguire dei lavori non previsti nell'elenco prezzi annesso al presente Appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi stabiliti secondo le norme previste dall'art. 163 del Regolamento 207/2010.

Articolo 25 - Danni causati da forza maggiore

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori, pena di decadenza, entro cinque giorni dall'evento.

I danni saranno accertati dalla D.L. e compensati secondo quanto stabilito dall'art. 166 del Regolamento 207/2010.

Articolo 26 - Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i loro corrispettivi prezzi di appalto. L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso od eccettuato.

Articolo 27 - Proprietà degli oggetti ritrovati

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del D.M. 19 aprile 2000 n° 145, nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'archeologia, etc., l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori e sospendere i lavori sul luogo del ritrovamento, adottando ogni cura necessaria per garantire l'integrità degli

oggetti, la loro custodia e conservazione. I lavori potranno essere ripresi soltanto in seguito ad ordine scritto della Direzione dei Lavori, con l'osservanza delle disposizioni e cautele che verranno imposte, i cui oneri verranno valutati caso per caso in conformità a quanto prescritto dall'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti ritrovati saranno di proprietà assoluta dell'Amministrazione Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause suesposte rientra tra quelle di forza maggiore contemplate al 1° comma dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO ... 1

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	1
Articolo 2 - Ammontare dell'appalto	1
Articolo 3 - Osservanza del Capitolato Generale.....	1
Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto.....	1
Articolo 5 - Garanzie e coperture assicurative.....	2
Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo.....	2
Articolo 7 - Sospensione e ripresa dei lavori	2
Articolo 8 - Proroghe	3
Articolo 9 - Anticipazione.....	3
Articolo 10 - Pagamenti in acconto	3
Articolo 11 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	4
Articolo 12 - Forma delle polizze fideiussorie	4
Articolo 13 - Subappalto	4
Articolo 14 - Conto finale	5
Articolo 15 - Visita di collaudo	5
Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	5
Articolo 17 - Misure di rispetto ambientale da osservare nel corso dei lavori	10
Articolo 18 - Dichiarazioni dell'appaltatore.	11
Articolo 19 - Attraversamenti di servizi pubblici.....	12
Articolo 20 - Revisione prezzi	13
Articolo 21 - Definizione delle controversie.....	13
Articolo 22 - Variazioni delle opere progettate	13
Articolo 23 - Elenco prezzi	14
Articolo 24 - Nuovi prezzi	14
Articolo 25 - Danni causati da forza maggiore.....	14
Articolo 26 - Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore.....	14
Articolo 27 - Proprietà degli oggetti ritrovati	14